



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente



VH-401-02i

Gestione dei rifiuti edili



Aiuto all'esecuzione

Indice

	Pagina	
1	Introduzione	2
2	Definizioni	3
2.1	Rifiuti edili	3
2.1.1	Rifiuti edili minerali	3
2.1.2	Rifiuti ingombranti di cantiere	3
2.1.3	Suolo asportato	3
2.1.4	Materiale di scavo e di sgombero	3
2.1.5	Rifiuti speciali	3
2.2	Materiali da costruzione riciclati	4
2.3	Strato di copertura, pavimentazione e rivestimento duro	4
2.4	Centri di raccolta e cernita per rifiuti edili	5
3	Dichiarazione di smaltimento	5
4	Separazione e gestione	6
4.1	Rifiuti edili minerali	6
4.2	Rifiuti ingombranti di cantiere	7
4.3	Suolo asportato	7
4.4	Materiale di scavo e di sgombero	7
4.5	Rifiuti edili speciali	8
4.6	Utilizzo di materiali da costruzione riciclati per piazzali, strade locali e forestali e per sentieri	8
4.6.1	Impiego in forma sciolta senza pavimentazione	8
4.6.2	Impiego in forma sciolta con pavimentazione oppure in forma stabilizzata	8
4.7	Deposito intermedio	9
5	Trattamento e riutilizzo sul luogo	9
6	Basi legali	10
7	Informazioni di approfondimento	10

1 Introduzione

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) ed ha sostituito l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR). Nella definizione degli obiettivi dell'ordinanza è stato ora recepito quello della «utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente».

Conformemente a tale principio, i rifiuti edili devono essere in via prioritaria trattati per essere reimpiagati quali materiali di costruzione riciclati di alta qualità. Ai fini del riciclaggio rispettoso dell'ambiente, le sostanze nocive devono essere rimosse in modo conseguente dal ciclo dei materiali.

Il presente aiuto all'esecuzione ha l'obiettivo di informare i soggetti pianificatori ed esecutori ai fini di una gestione dei rifiuti edili conforme alla legge.

2 Definizioni

2.1 Rifiuti edili

Nel concetto di «rifiuti edili» rientrano le tipologie di rifiuti di seguito definite:

2.1.1 Rifiuti edili minerali

Asfalto di demolizione (conglomerato bituminoso) è il concetto generico che designa il materiale sciolto risultante dalla fresatura graduale a freddo di una pavimentazione bituminosa e l'asfalto in blocchi derivante dalla demolizione di strati bituminosi.

Materiale di demolizione delle strade è il concetto generico che designa il materiale risultante dall'escavazione, la demolizione o la fresatura di strati di fondazione sciolti e di strati di fondazione e portanti stabilizzati (lastricati, calcestruzzo, etc.).

Calcestruzzo di demolizione designa il materiale risultante dalla demolizione o dalla fresatura di strutture e pavimentazioni costruite in calcestruzzo (con o senza armatura).

Materiale di demolizione non separato indica una miscela di rifiuti edili esclusivamente minerali risultanti dalla demolizione di parti massicce di costruzioni, come murature in calcestruzzo, in mattoni, pietra calcarea e pietra naturale.

2.1.2 Rifiuti ingombranti di cantiere

Quali rifiuti ingombranti di cantiere vengono in particolare designati i rifiuti combustibili, come il legno, materie plastiche, imballaggi, cavi, etc., ma anche rottami metallici (armature, travi in acciaio, etc.), che si producono nei lavori edili, nonché materiali inerti come componenti in ceramica, piastrelle, vetro, terracotta, etc. Tali rifiuti devono essere consegnati ad un centro di raccolta e cernita (vedi www.abfall.ch, [9]) ed essere separati nelle due frazioni dei rifiuti riciclabili e non riciclabili.

2.1.3 Suolo asportato

Quale suolo si intende lo strato superficiale non impermeabilizzato del terreno, nel quale possono crescere le piante, ossia lo strato superiore (orizzonte A) e inferiore del suolo (orizzonte B).

2.1.4 Materiale di scavo e di sgombero

Per materiale di scavo e di sgombero si intende il materiale derivante dal sottosuolo (orizzonte C del suolo), che viene prodotto in occasione di attività di costruzione come lavori dell'edilizia e del genio civile, di realizzazione di gallerie, caverne e cunicoli. Esso comprende materiale roccioso sciolto come ghiaia, sabbia, silt e argilla e loro miscele, roccia frantumata nonché materiale proveniente da precedenti attività di costruzione oppure da siti inquinati (p.e. depositi di rifiuti, infiltrazione di sostanze nocive da aziende o siti di incidenti rilevanti). Il suolo asportato è esplicitamente escluso da questa tipologia (cfr. paragrafo 2.1.3).

2.1.5 Rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono quei rifiuti per i quali, a causa delle loro proprietà chimico-fisiche o biologiche, sono necessarie misure specifiche affinché possano essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente. Rifiuti edili contenenti sostanze nocive come bifenili policlorurati (PCB), paraffine clorate (PC), idrocarburi policiclici aromatici (PAH), piombo o amianto legate in forma debole o stabile possono costituire rifiuti speciali (v. Aiuto all'esecuzione «Rifiuti edili – Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento», VH-401-01i [3]).

2.2 Materiali da costruzione riciclati

I materiali da costruzione riciclati in senso stretto sono materiali ricavati dal trattamento di rifiuti edili minerali e che possono essere impiegati a fini edilizi (materiali da costruzione secondari).

La Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali dell'UFAM del 2006 [1] distingue 6 diversi tipi di materiali da costruzione riciclati. La tabella 1 seguente li elenca riportando in percento le frazioni minime, rispettivamente massime, delle componenti separate secondo quattro tipologie di rifiuti edili.

Categorie di rifiuti edili Materiali da costruzione riciclati	Asfalto di demolizione	Demolizione di strade (sabbia ghiaiosa)	Calcestruzzo di demolizione	Materiale di demolizione misto	Materiali estranei ¹⁾
Miscela di granulato di asfalto RC	80	20	2		0,3 ²⁾
Misto granulare RC P	4	95	4	1	0,3
Misto granulare RC A	30 ⁴⁾	70	4	1	0,3
Misto granulare RC B	4	70	30 ⁴⁾	1	0,3
Miscela di granulato di calcestruzzo RC	3 ³⁾	95		2	0,3
Miscela di granulato RC	3	97			0,3 senza gesso 1 % gesso 1 % vetro

Componente principale: percentuale minima della massa

Componente secondaria: percentuale massima della massa

- 1) Frazione complessiva massima in percentuale della massa (legno, carta, plastica, metalli, gesso, etc.)
- 2) La miscela di granulato di asfalto RC preparato a caldo non può, per ragioni di tecnica della costruzione, contenere materiali estranei.
- 3) La miscela di granulato di calcestruzzo RC di cui è previsto l'impiego quale additivo per la produzione di calcestruzzo classificato non può contenere asfalto di demolizione.
- 4) Ai sensi della Norma SN 670 119-NA – in deroga alla Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali dell'UFAM – la componente di asfalto riciclato (Ra) contenuta nel misto granulare riciclato A e la componente di calcestruzzo riciclato (Rc) contenuta nel misto granulare riciclato B può essere al massimo del 30 %. Questa frazione massima di Ra nel misto granulare riciclato A e di Rc nel misto granulare riciclato B dev'essere sfruttata pienamente (nessun utilizzo non necessario di materiale primario pulito).

Tabella 1: Requisiti di qualità relativi ai sei materiali da costruzione riciclati in base alla Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali dell'UFAM [1] ed alla Norma SN 670 119-NA.

2.3 Strato di copertura, pavimentazione e rivestimento duro

I concetti di strato di copertura, di pavimentazione e di rivestimento duro vengono spesso utilizzati nel linguaggio comune in modo non univoco.

Con strato di copertura si intende la parte superiore del manto stradale (p.e. pavimentazione in asfalto, in calcestruzzo, in lastricato o ghiaia). Al di sotto dello strato di copertura si trovano uno o più strati portanti.

Per pavimentazione s'intendono, nel presente Aiuto all'esecuzione, strati di copertura stabilizzati con leganti, che impediscono l'infiltrazione attraverso il sottostante materiale riciclato delle precipitazioni.

Una pavimentazione è stabilizzata con leganti idraulici (pavimentazione in calcestruzzo) o bituminosi (pavimentazione in asfalto).

Per rivestimento duro s'intende ai sensi di questo Aiuto all'esecuzione qualsiasi strato di copertura stabilizzato con leganti.

2.4 Centri di raccolta e cernita per rifiuti edili

I centri di raccolta e cernita per rifiuti edili (CRC) sono impianti per i rifiuti nei quali, dai rifiuti edili minerali definiti al par. 2.1.1, vengono prodotti materiali da costruzione riciclati (cfr. par. 2.2) e/o viene preparato il materiale di scavo e di sgombero al fine del reimpiego diretto quale materiale di costruzione o quale materia prima per la produzione di materiali da costruzione. Quale CRC è considerato ad esempio anche un impianto per il trattamento dell'asfalto, nel quale venga tra l'altro prodotto granulato bituminoso dall'asfalto di demolizione.

Nel caso venga pianificata la realizzazione di un nuovo CRC, si raccomanda alla committenza di mettersi con sufficiente anticipo in contatto con l'Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST) in merito alla pianificazione direttrice e dell'utilizzazione.

3 Dichiarazione di smaltimento

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, qualora vengano prodotti rifiuti edili inquinati da sostanze pericolose per l'ambiente o la salute (materiali edili nocivi), o venga prodotto un quantitativo di rifiuti edili superiore a 200 m³, occorre produrre all'autorità preposta per il rilascio della licenza edilizia (normalmente il comune) una dichiarazione di smaltimento per rifiuti edili [4]. In tal modo viene dato adempimento all'esigenza, sancita per legge, dell'elaborazione di un piano di smaltimento. Informazioni relative allo smaltimento di rifiuti edili e sugli impianti per rifiuti autorizzati all'accettazione di tali rifiuti possono essere reperite sulla piattaforma Internet abfall.ch [9]. Nella figura 1 vengono rappresentate le diverse categorie di rifiuti edili che devono essere prese in considerazione nel piano di smaltimento.




Figura 1: Campo d'applicazione dell'art. 16 OPSR. Oltre alle categorie dei rifiuti elencati, durante i lavori di costruzione possono essere prodotti anche altri rifiuti.

Inoltre, su richiesta dell'autorità preposta dev'essere presentata dopo la conclusione dei lavori una prova di smaltimento (modulo BF075i) [5]. Informazioni riguardanti il tema dei materiali edili nocivi possono essere rilevate dall'aiuto all'esecuzione «Rifiuti edili – Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento» (VH-401-01i) [3].

4 Separazione e gestione

I rifiuti speciali prodotti durante i lavori di costruzione devono venire separati dagli altri rifiuti ed essere smaltiti a parte. Gli altri rifiuti edili devono fondamentalmente essere separati per tipologia sul cantiere stesso ed essere indirizzati ad un adeguato riciclaggio.

Qualora la separazione degli altri rifiuti non fosse possibile per ragioni d'esercizio sul cantiere, i rifiuti dovranno essere separati in un impianto idoneo (cfr. par. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

4.1 Rifiuti edili minerali

Sul cantiere, i rifiuti edili minerali vengono separati nelle tipologie asfalto di demolizione, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione misto e materiale di demolizione delle strade, e quindi trasportati in un centro di raccolta e cernita (CRC) autorizzato. Qui, tali materiali verranno trattati per poter essere riutilizzati quali materiali da costruzione riciclati.

La seguente figura 2 fornisce una panoramica sulle diverse categorie di rifiuti edili minerali e sulla loro gestione.




Figura 2: Schema di gestione per i centri di raccolta e cernita per rifiuti edili (CRC)

L'asfalto dev'essere prima della sua asportazione analizzato relativamente al tenore di PAH.

L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg per kg dev'essere consegnato ad un impianto autorizzato di lavorazione dell'asfalto o ad un CRC autorizzato, ed essere riciclato nella mi-

sura massima possibile quale materia prima per la produzione di materiali edili. L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg per kg non potrà più essere riutilizzato a partire dal 2026. Fino al 31 dicembre 2025 l'asfalto di demolizione trattato con un tenore di PAH superiore a 250 mg per kg può essere riutilizzato per lavori di costruzione, se esso contiene al massimo 1000 mg per kg di PAH e se viene miscelato in impianti idonei (imprese rivestimenti stradali) con altro materiale in modo tale che, al momento del riutilizzo, esso contenga al massimo 250 mg PAH per kg.

L'asfalto di demolizione che presenta un tenore di PAH superiore a 1000 mg per kg dev'essere rimosso dal ciclo dei materiali e venire depositato entro il 31 dicembre 2025 in una discarica di tipo E. Più opportuno sarebbe il trattamento termico in un impianto speciale, attualmente disponibile ovvero possibile tuttavia unicamente a Rotterdam, NL.

Il riutilizzo di asfalto fresato senza precedente trattamento quale granulato di asfalto non è consentito.

Dichiarazione del materiale: Per effettuare la consegna ad un punto di raccolta per asfalto di demolizione devono essere fornite sul bollettino di consegna le seguenti indicazioni: destinatario (impianto di lavorazione dell'asfalto o centro di raccolta e cernita per rifiuti edili), cantiere, quantitativo, tipi di pavimentazione, spessori degli strati, tenore di PAH, data e firma della direzione lavori o del suo rappresentante.

4.2 Rifiuti ingombranti di cantiere

I rifiuti ingombranti di cantiere devono essere consegnati ad un centro di raccolta e cernita per rifiuti edili autorizzato. Nel centro, tale materiale verrà separato tra rifiuti riciclabili e non riciclabili.

Nella misura in cui essi siano stati raccolti separatamente sul cantiere stesso, legno e gli altri materiali combustibili possono anche essere consegnati direttamente ad un centro di recupero (p.e. centro di raccolta autorizzato di legno usato) oppure, qualora ciò non fosse possibile, a un idoneo impianto di smaltimento (impianto di incenerimento dei rifiuti). Legno di cui è comprovato il non trattamento può anche essere riutilizzato direttamente. La combustione di rifiuti o legname da demolizione all'aperto o in impianti non idonei (p.e. impianti a combustioni privati) è vietata.

I rifiuti metallici devono essere smaltiti tramite il centro rottami.

4.3 Suolo asportato

Riutilizzo e smaltimento di suolo asportato (strato superiore e inferiore del suolo) devono conformarsi ai disposti del promemoria «Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo» (NM006i) [6] e, nel caso in cui si verifichi la presenza di neofite invasive, del promemoria «Considerazione delle neofite nella procedura per la licenza edilizia» (NM005i) [7].

4.4 Materiale di scavo e di sgombero

Riutilizzo e smaltimento del materiale di scavo e di sgombero si conformano fondamentalmente all'aiuto all'esecuzione «Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero» dell'UFAM [2].

Nel caso in cui il volume complessivo del materiale di scavo sia superiore a 5000 m³, insieme alla domanda di costruzione è necessario produrre una conferma scritta da parte del destinatario rispettivamente del gestore della discarica interessati, secondo la quale essi si dichiarano disposti ovvero in grado di prendere in consegna il materiale ad un determinato prezzo di ricezione.

4.5 Rifiuti edili speciali

Ai sensi dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), i rifiuti speciali (pitture, solventi, prodotti chimici dell'edilizia, oli minerali, batterie, etc.) devono in ogni caso venire raccolti separatamente ed essere consegnati ad un impianto di smaltimento autorizzato.

4.6 Utilizzo di materiali da costruzione riciclati per piazzali, strade locali e forestali e per sentieri

4.6.1 Impiego in forma sciolta senza pavimentazione

Dalla seguente tabella si rileva l'ambito di utilizzo consentito per le singole tipologie di materiali di costruzione riciclati:

Materiale da costruzione riciclato	Piazzali	Strade locali	Strade forestali	Sentieri
Miscela di granulato di asfalto RC	M	M	-	-
Misto granulare RC P	+	+	+	+
Misto granulare RC A	-	-	-	-
Misto granulare RC B	+	+	+	+
Granulato di calcestruzzo RC	-	-	-	-
Miscela di granulato RC	-	-	-	-

Tabella 2: Possibilità di utilizzo dei sei materiali da costruzione riciclati in forma sciolta senza pavimentazione (+ = consentito; M = notifica preventiva richiesta tramite modulo BF016i dell'UNA; - = vietato)

Nelle zone di protezione delle acque sotterranee da S1 a S3 e nelle aree di protezione delle acque sotterranee, la posa di materiali di costruzione riciclati in forma sciolta non è di principio consentita. La miscela di granulato di asfalto riciclato non può essere impiegata nei casi in cui un contatto diretto con le acque sotterranee non possa essere escluso, oppure per la sistemazione di terrapieni o col-mature del terreno.

4.6.2 Impiego in forma sciolta con pavimentazione oppure in forma stabilizzata

I materiali da costruzione riciclati possono essere utilizzati in forma sciolta o stabilizzati con leganti. I materiali riciclati in forma sciolta devono essere provvisti di pavimentazione (per le eccezioni cfr. par. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Quale pavimentazione viene considerato un strato stabilizzato con leganti (pavimentazione in asfalto o calcestruzzo), che impedisce l'infiltrazione di tutto il materiale riciclato da parte dell'acqua piovana (cfr. par. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Una tale pavimentazione dev'essere posata entro 3 mesi.

In mancanza di una pavimentazione, la miscela di granulato di asfalto riciclato può essere posata solo con legante bituminoso, mentre il misto granulare riciclato B, la miscela di granulato di calcestruzzo riciclato nonché la miscela di granulato riciclato possono esserlo solo con legante idraulico.

Relativamente ai sentieri, in generale non è permessa la posa di un rivestimento duro. L'impiego di materiali edili riciclati pertanto non è consentito.

Qualora una strada locale o forestale venga per la prima volta provvista di una pavimentazione, è necessaria una licenza per edifici e impianti fuori delle zone edificabili (autorizzazione EFZ).

4.7 Deposito intermedio

Nel caso in cui vengano prodotti grandi quantitativi di asfalto di demolizione (asfalto fresato, blocchi bituminosi), che non possono venire direttamente consegnati ad un impianto autorizzato di smaltimento dei rifiuti (impianto di lavorazione dell'asfalto o centro di raccolta e cernita per rifiuti edili), esso può essere depositato temporaneamente all'interno del perimetro del cantiere di regola per un periodo massimo di sei settimane (senza obbligo di autorizzazione). Il deposito intermedio dovrà essere rimosso al più tardi con la chiusura del cantiere o rispettivamente per la fine dell'anno civile.

Il deposito intermedio dev'essere preliminarmente annunciato e concordato con l'UNA. Le relative prove di smaltimento (bollettini di pesatura) devono essere trasmesse all'UNA alla fine dei lavori.

5 Trattamento e riutilizzo sul luogo

Di principio, i rifiuti edili devono essere consegnati per il trattamento ai fini di un successivo riutilizzo ad un centro di raccolta e cernita per rifiuti edili. I casi d'eccezione l'UNA può autorizzare un loro trattamento in loco, ossia sul cantiere. Tramite il comune di ubicazione, dovrà essere inoltrata all'UNA una domanda motivata per una «lavorazione sul posto» dei rifiuti edili minerali (modulo BF019i) [8]. Un grande quantitativo prodotto di materiale che dopo il trattamento può essere reimpiegato sul posto, e la situazione geografica, possono essere circostanze che giustificano un trattamento in loco.

Le macchine e gli apparecchi necessari per una «lavorazione sul posto» vengono qualificati come impianti mobili per rifiuti. Gli impianti per il trattamento di rifiuti necessitano, prima della messa in esercizio (ossia, prima dell'inizio del trattamento) di un'autorizzazione d'esercizio da parte dell'UNA.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono essere soddisfatti almeno i seguenti requisiti:

- Il materiale trattato ed esaminato (almeno con un'analisi della composizione) viene riutilizzato nell'ambito del progetto successivo sul posto.
- Il materiale da trattare ha un volume superiore a 500 m³.
- Il centro di raccolta e cernita per rifiuti edili più vicino si trova a notevole distanza, oppure la lavorazione sul posto del materiale è resa opportuna dalla situazione geografica.

6 Basi legali

- Art. 2, art. 7 cpv. 6, 6^{bis} e 6^{ter} nonché art. 7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)
- Art. 3, artt. 9–12, artt. 16–20, artt. 26–30, art. 52, allegato 1, allegato 3 cifre 1 e 2 nonché allegato 5 cifra 2.3 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
- Art. 1, art. 2, art. 3 cpv. 2, artt. 4–7 dell'ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif; RS 814.610)
- Art. 18 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (Legge forestale, LFo; RS 921.0)
- Art. 1, art. 2, art. 13, art. 19, art. 31, art. 32, art. 39, art. 43, art. 54 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 2 dicembre 2001 (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)
- Art. 1, art. 4 cpv. 1 lett. f, art. 16, art. 36, allegato 1 dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente del 13 agosto 2002 (OCPAmb; CSC 820.110)

7 Informazioni di approfondimento

- [1] Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, UV-0631-I, UFAM, 2006, www.bafu.admin.ch/uv-0631-i
- [2] Riciclaggio di materiale di scavo e sgombero. Parte del modulo «Rifiuti edili» dell'aiuto all'esecuzione concernente l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR), Pratica ambientale n. 1826-i, UFAM 2021, www.bafu.admin.ch
- [3] Rifiuti edili – Determinazione delle sostanze nocive e informazioni per lo smaltimento, Aiuto all'esecuzione VH-401-01i, UNA
- [4] Dichiarazione di smaltimento per rifiuti edili, UNA
- [5] Prova di smaltimento per rifiuti edili, modulo BF075i, UNA
- [6] Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo, Promemoria NM006i, UNA
- [7] Considerazione delle neofite nella procedura per la concessione della licenza edilizia, Promemoria NM005i, UNA
- [8] Domanda per una lavorazione sul posto dei rifiuti edili minerali, modulo BF019i, UNA
- [9] rifiuti.ch – Rifiuti e riciclaggio in Svizzera

I documenti summenzionati editi dall'UNA possono essere consultati e scaricati nel sito Internet www.anu.gr.ch (p.e. con l'inserimento del titolo del documento o della parola chiave nel campo «Termine di ricerca»), oppure all'indirizzo www.anu.gr.ch > *Themen* > *Abfall* > *Abfallarten und ihre Entsorgung* etc.



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Editore Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Indirizzo d'ordinazione.... Ufficio per la natura e l'ambiente GR
Ringstrasse 10
7001 Coira
Telefono: 081 257 29 46
Telefax: 081 257 21 54
E-Mail: info@anu.gr.ch
www.anu.gr.ch

Data 1° giugno 2021
(sostituisce la Direttiva BW001i del 1° dicembre 2017)

Aiuto all'esecuzione numero VH-401-02i

Gestione dei rifiuti edili



Aiuto all'esecuzione